



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 2 Servizi alla Persona

UFFICIO Cultura e Teatro

## ORDINANZA Numero 2

**Oggetto: CARNEVALE 2023 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E/O DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI USO E LANCIO MATERIALI IMBRATTANTI**

### IL SINDACO

**Visto** che nei giorni dal 18 al 21 febbraio 2023, in occasione della manifestazione del Carnevale 2023, sarà organizzato il tradizionale luna-park nell'area di piazza Giorgione, con l'allestimento degli spettacoli viaggianti, oltre alle sfilate dei carri allegorici nel pomeriggio e nella sera di sabato 18, con attività prevista nei seguenti giorni e fasce orarie:

- Sabato 18/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
- Domenica 19/02/2023 dalle ore 10.00 alle ore 23.00
- Lunedì 20/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- Martedì 21/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00;

**Atteso** che risulta necessario prevenire situazioni di degrado e rimuovere gravi pericoli per la pubblica incolumità causati dall'abbandono di contenitori e/o bicchieri di vetro da parte degli avventori degli esercizi commerciali;

**Rilevato** che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

**Rilevato**, altresì, che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

**Dato atto** che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

**Atteso**, altresì, che durante lo svolgimento della manifestazione di cui sopra, a cui è prevedibile la partecipazione di numerose persone, si rende necessario vietare l'uso di spray, schiume, stelle filanti spray nonché il lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi;

**Considerato** che l'utilizzo ed il lancio di detti materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi crea problemi di imbrattamento e decoro degli intervenuti e dei luoghi in cui vengono lanciati;

**Ritenuto** di dover procedere secondo quanto sopra e vietare, nell'area del Centro Storico del Capoluogo, come individuata nel PRG vigente, nei seguenti giorni e fasce orarie,

- Sabato 18/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
- Domenica 19/02/2023 dalle ore 10.00 alle ore 23.00
- Lunedì 20/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- Martedì 21/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00;

1. la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro da parte di pubblici esercizi, chioschi, distributori automatici e venditori ambulanti, esercenti l'attività nelle aree e nei giorni e negli orari indicati, fatto salvo il caso in cui la consumazione avvenga all'interno dei locali o su aree pubbliche a servizio dell'esercizio;
2. la vendita e l'uso di bombolette spray che emettano sostanze atte ad offendere o molestare persone, ovvero atte ad arrecare danni ai loro beni, nonché il lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi.

#### **Visti:**

lo statuto comunale

l'art. 6, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;

la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i ;

il Regolamento di polizia urbana;

### **ORDINA**

In occasione della manifestazione "Carnevale 2022", nell'area del Centro Storico del Capoluogo, come individuata nel PRG vigente, nei seguenti giorni e fasce orarie,

- Sabato 18/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
- Domenica 19/02/2023 dalle ore 10.00 alle ore 23.00
- Lunedì 20/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- Martedì 21/02/2023 dalle ore 14.00 alle ore 23.00;

1. nelle aree e nei giorni e negli orari indicati è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro da parte di pubblici esercizi, chioschi, distributori automatici e venditori ambulanti, esercenti l'attività nelle aree e nei giorni e negli orari indicati, fatto salvo il caso in cui la consumazione avvenga all'interno dei locali o su aree pubbliche a servizio dell'esercizio;

2. nelle aree e nei giorni e negli orari indicati è vietata la vendita e l'uso di bombolette spray che emettano sostanze atte ad offendere o molestare persone, ovvero atte ad arrecare danni ai loro beni, nonché il lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

All'atto dell'accertamento, fatto salvo altre disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito previsto.

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Castelfranco Veneto e trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso, alla Questura di Treviso, al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto, al Comando di Polizia Locale. Della stessa viene data notizia tramite i consueti canali di diffusione.

Visto: Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

Castelfranco Veneto, 14/02/2023

IL SINDACO  
Stefano Marcon

La presente viene inviata:  
Alla Stazione Carabinieri  
Alla Polizia Stradale  
Al Comando di P.L.